

DELIBERA N. 343/20/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA [OMISSIS] S.R.L. ED AGSM
VERONA S.P.A. ED AGSM LIGHTING S.R.L. AI SENSI DEL REGOLAMENTO
DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL D.LGS. N. 33/2016 IN TEMA
DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER
L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 dicembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”;

VISTO il decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTA la delibera n. 622/11/CONS, del 22 novembre 2011, recante “*Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coudicazione e condivisione di infrastrutture*”;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 88/17/CIR del 19 luglio 2017 recante “*Definizione della controversia instaurata da Telecom Italia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. ai sensi dell’articolo 9, del d.lgs. n. 33/16, dell’articolo 23 del d.lgs. 259/03 e del regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS così come modificato ed integrato dalla delibera n. 449/16/CONS per asserita violazione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica*”;

VISTA la delibera n. 131/17/CIR del 13 settembre 2017 recante “*Integrazione ed errata corrige della delibera n. 88/17/CIR con riferimento a quanto disposto, all’articolo 7, comma 2, in materia di costi previsti dal regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica di e-distribuzione*”;

VISTA la delibera n. 162/17/CIR del 16 ottobre 2017 recante “*Valutazione dell’istanza di e-distribuzione, ai sensi della delibera n. 131/17/CIR, con riferimento a quanto disposto, all’articolo 7, comma 2, della delibera n. 88/17/CIR in materia di costi previsti dal regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica di e-distribuzione*”;

VISTA la delibera n. 60/19/CIR del 21 marzo 2019 recante “*Definizione della controversia tra Telecom Italia S.p.A. ed il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del D.lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020, acquisita dall’Autorità in data 26 febbraio 2020, con cui la società [omissis], ha presentato istanza per la risoluzione di una controversia nei confronti della società AGSM Verona S.p.A. (nel seguito “AGSM Verona”) e della società AGSM Lighting S.r.l. (nel seguito “AGSM Lighting”), “AGSM” congiuntamente, ai sensi del Regolamento e del Decreto, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, con riferimento all’individuazione del prezzo;

VISTA la comunicazione con cui, in data 6 marzo 2020, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell’Autorità (nel seguito Direzione) ha convocato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento, [omissis], AGSM Verona ed AGSM Lighting (nel seguito congiuntamente denominate le Parti) in udienza per il giorno 24 marzo 2020, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando le controparti al deposito delle proprie controdeduzioni fino a tre giorni lavorativi prima dell’udienza di comparizione;

VISTA la comunicazione di AGSM del 12 marzo 2020, con nota acquisita in medesima data, con la quale veniva formulata istanza di sospensione e di differimento dell’udienza;

VISTE le comunicazioni della Direzione del 12 marzo 2020 e del 16 marzo 2020, con le quali si accoglieva l'istanza di AGSM del 12 marzo 2020 e si fissava l'udienza al 15 aprile 2020;

VISTA la memoria di replica di AGSM del 9 aprile 2020, acquisita in data 10 aprile 2020;

VISTA la memoria di [omissis] del 10 aprile 2020, acquisita in data 14 aprile 2020;

VISTO il verbale dell'udienza del 15 aprile 2020;

VISTA la memoria di AGSM del 30 aprile 2020, acquisita in data 4 maggio 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

1	Il procedimento.....	3
2	Il fatto	4
3	Le argomentazioni delle parti	6
3.1	La posizione di [omissis]	6
3.2	La posizione di AGSM Verona/AGSM Lighting	7
3.3	La memoria di replica di [omissis]	13
3.4	La replica di AGSM Verona/AGSM Lighting alla seconda memoria di [omissis].....	14
4	Valutazioni dell'Autorità.....	17
4.1	Eccezioni.....	17
4.2	Valutazioni sulle condizioni economiche	21
5	Conclusioni.....	26

1 Il procedimento

[omissis] con nota del 25 febbraio 2020, acquisita dall'Autorità in data 26 febbraio 2020, con numero di protocollo 86029, proponeva istanza per l'avvio di una controversia nei confronti della società AGSM Verona e della società AGSM Lighting ai sensi della delibera n. 449/16/CONS e del decreto legislativo n. 33/2016, in materia di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, con riferimento all'individuazione del prezzo.

Valutata la suddetta istanza ammissibile l'Autorità, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, dava avvio alla procedura, convocando le Parti per la prima udienza il 24 marzo 2020, con nota del 6 marzo 2020, protocollo dell'Autorità n. 103692.

In data 12 marzo 2020, con nota acquisita al numero di protocollo 111835 in medesima data, AGSM Verona/AGSM Lighting inviavano istanza di sospensione e di differimento dell'udienza.

In accoglimento delle ragioni esposte nell'istanza suddetta si disponeva, con note del 12 e 16 marzo 2020, un differimento dell'udienza al giorno 15 aprile 2020.

In data 9 aprile 2020 AGSM Verona/AGSM Lighting hanno depositato la memoria di replica, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 159290 del 10 aprile 2020.

In data 10 aprile [omissis] inviava una memoria di replica alla memoria di AGSM Verona/AGSM Lighting, in vista dell'udienza, acquisita al numero di protocollo dell'Autorità 162425, del 14 aprile 2020.

In data 15 aprile 2020 si teneva l'udienza delle Parti, come da verbale redatto.

L'Autorità, nel corso della suddetta udienza, preso atto del fatto che non erano presenti margini di conciliazione, su espressa richiesta delle controparti ha assegnato un termine, fissandolo al 30 aprile 2020, ad AGSM Verona/AGSM Lighting per il deposito di una memoria di replica alla memoria di [omissis] del 10 aprile 2020.

In data 30 aprile 2020 AGSM Verona/AGSM Lighting inviava la memoria di replica, acquisita in data 4 maggio 2020 al numero di protocollo dell'Autorità 190170.

Tanto premesso, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori la Direzione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

I soggetti:

l'istante: [omissis] è un operatore titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003 per la fornitura e l'installazione di reti e servizi di telecomunicazione aperti al pubblico.

le controparti: **AGSM Verona** è la *holding* di un gruppo di società multiservizi, proprietaria di tre infrastrutture che ospitano altrettante reti, gestite da soggetti diversi: la rete di energia elettrica a media e bassa tensione gestita da Megareti S.p.A., la rete di illuminazione pubblica e la rete di telecomunicazioni, gestite entrambe da **AGSM Lighting**, che in minima parte è anche proprietaria dell'infrastruttura che ospita la rete di telecomunicazioni.

Con riferimento alle infrastrutture fisiche oggetto di richiesta di accesso da parte di [omissis] (che ospitano la rete di illuminazione pubblica), **AGSM Verona** è il soggetto proprietario. **AGSM Lighting** è concessionaria (e quindi gestore) del servizio di illuminazione nel Comune di Verona. AGSM Lighting, inoltre, è il gestore delle reti di telecomunicazioni supportate dall'infrastruttura AGSM Verona.

L'istanza di [omissis] e l'invio dell'offerta economica di accesso, fanno riferimento ad AGSM Verona¹ S.p.A. quale *holding* del gruppo societario a cui appartiene anche AGSM Lighting. Il Regolamento e le Condizioni d'accesso fanno riferimento parimenti

¹ Il regolamento d'accesso ha ad oggetto la concessione dell'IRU all'Operatore TLC che richiede l'accesso, con il mantenimento della proprietà della infrastruttura elettrica in capo ad AGSM Verona.

ad AGSM Verona. Risulta quindi che il soggetto titolato a concedere l'accesso sia il proprietario dell'infrastruttura.

La vicenda:

In data 9 luglio 2018 [omissis], nell'ambito del proprio progetto di sviluppo di una rete in fibra ottica, inoltrava al Comune di Verona, prima, e ad AGSM Verona, poi, una richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto per poter eseguire la posa di cavi in fibra ottica utilizzando le tubazioni esistenti della pubblica illuminazione. Tale posa è finalizzata ad offrire un servizio di banda ultralarga alla cittadinanza ed alle attività commerciali e industriali.

La richiesta di accesso di [omissis] concerne una tratta lunga circa 1.890 metri dell'infrastruttura elettrica ospitante la rete di illuminazione pubblica, per la posa di un minitubo per il passaggio della fibra ottica. [omissis] ha presentato una separata istanza al Comune di Verona, ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003, per attività di scavo e occupazione di suolo pubblico per una tratta di 182 m, questione che non è oggetto del presente procedimento.

AGSM Verona dava il proprio assenso a concedere l'utilizzo delle infrastrutture previa preliminare sottoscrizione delle "Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM" (nel seguito anche Condizioni/Condizioni di accesso) comprensive anche del "Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM" (nel seguito anche Regolamento tecnico/Regolamento d'accesso) e delle "Norme tecniche d'accesso all'Infrastruttura elettrica".

[omissis] sottoscriveva le Condizioni e rimaneva in attesa della quotazione economica (nel seguito anche offerta economica/offerta) da parte di AGSM Verona per l'ottenimento dell'IRU per l'utilizzo delle infrastrutture in parola.

AGSM Verona trasmetteva a [omissis] la quotazione economica per l'uso delle infrastrutture in questione in data 23 luglio 2018.

[omissis], dopo aver ricevuto l'offerta economica, ne contestava la presunta illegittimità, richiedendo l'applicazione dei prezzi applicati ad altri casi e definiti dall'Autorità e, per l'effetto, ha presentato istanza dinnanzi all'Autorità per giungere alla definizione del giusto prezzo.

Nello specifico, nell'istanza [omissis] chiede all'Autorità:

- di ordinare ad AGSM Verona S.p.A. e ad AGSM Lighting S.r.l. ai sensi dell'Art. 93 d.lgs. 259/2003 ed ai sensi dell'art 3 del d.lgs n. 33/2016 a rinunciare a tutte le richieste contenute nell'offerta economiche che non riguardino l'IRU, trattandosi questi di costi aggiuntivi non addebitabili ex art. 93 d.lgs 259/2003 ed ex art 3 del d.lgs. n. 33/2016;
- di ordinare a AGSM Verona S.p.A. e ad AGSM Lighting S.r.l. l'adeguamento del proprio regolamento per l'accesso alle infrastrutture alla delibera 88/17/CIR e 131/17/CIR con conseguente definizione dell'importo dovuto da [omissis] srl ad € 3,00 €/m;

A completamento della descrizione degli elementi fattuali della vicenda si rappresenta altresì che, nell'ambito dei rapporti tra [omissis] ed AGSM Verona/AGSM Lighting pende una vertenza, presso il Tribunale civile di Verona, sulla legittimità dell'occupazione dell'infrastruttura in questione, con relativa posa di fibra ottica nelle canalizzazioni in gestione da parte di AGSM Verona/AGSM Lighting, effettuata da [omissis] nel corso dell'*iter* amministrativo di autorizzazione all'accesso.

Infatti, in data 30 luglio 2018 [omissis], stante il protrarsi della trattativa con AGSM Verona per la definizione dell'importo dovuto per l'uso delle infrastrutture, trasmetteva al Comune di Verona e ad AGSM Verona la comunicazione di inizio lavori.

AGSM Verona/AGSM Lighting, una volta venuta a conoscenza dell'occupazione dell'infrastruttura della illuminazione pubblica (IP), incaricavano il proprio legale di diffidare [omissis] a rimuovere i minitubi e ogni altro materiale posato all'interno della propria infrastruttura.

Tale ultima vicenda relativa all'occupazione asseritamente abusiva delle infrastrutture IP, che, viene in evidenza anche nelle memorie delle Parti, esula dalle competenze dell'Autorità ed è, per espressa dichiarazione delle Parti stesse, fuori dal perimetro di questo contenzioso.

3 Le argomentazioni delle parti

3.1 La posizione di [omissis]

Istanza introduttiva

Nell'istanza introduttiva [omissis], nel motivare le ragioni per l'avvio del procedimento, lamenta l'illegittimità del Regolamento di accesso alle infrastrutture predisposto da AGSM Verona/AGSM Lighting, in quanto redatto in violazione della normativa vigente e delle direttive esistenti in materia.

In particolare, [omissis] lamenta che, al momento dell'invio dell'offerta economica da parte di AGSM Verona/AGSM Lighting, le sono stati esposti due costi aggiuntivi rispetto al costo dell'IRU, denominati caricamento della documentazione *as-built* e controllo lavori, per un importo complessivo di 1590,00 euro che, a suo avviso, non le potevano essere imposti.

A tale proposito la società istante richiama l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, laddove stabilisce che: *“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”*.

Tale norma, ad avviso di [omissis] più volte richiamata dall'Autorità, si applicherebbe anche per i gestori di impianti pubblici come AGSM Verona/AGSM Lighting.

[omissis] evidenzia che la richiesta economica di AGSM, sommate tutte le voci di costo esposte, porta ad un equivalente costo IRU di 10,81 Euro/m a fronte di un importo calcolato e dovuto su indicazione dell'Autorità di Euro 3,00 Euro/m. Tale pretesa economica si porrebbe, secondo [omissis], in evidente contrasto con la normativa vigente

che, proprio nell'ottica di uno sviluppo della banda ultra larga, ha sancito che ai proprietari/gestori delle infrastrutture è dovuto un equo indennizzo che deve tenere conto del disagio determinato dalla presenza dei minitubi e contestualmente consentire il recupero parziale del costo delle infrastrutture.

Nel caso di specie, peraltro, [omissis] fa presente di aver utilizzato una rete pubblica esistente per la fornitura dell'energia elettrica i cui costi vengono già recuperati tramite i ricavi dalla vendita al dettaglio e, pertanto, nella valutazione del dovuto ad AGSM Verona/AGSM Lighting vanno considerati unicamente i costi *opex* connessi al presunto disagio/occupazione dello spazio dei minitubi.

Ad avviso di [omissis] trovano applicazione, al caso di specie, le delibere dell'Autorità di risoluzione della controversia tra Telecom Italia ed e-distribuzione, essendo le società AGSM Verona ed AGSM Lighting, proprietaria e concessionaria dell'infrastrutture elettrica, come e-distribuzione e [omissis] un operatore di comunicazioni elettroniche, come Telecom Italia.

[omissis] aggiunge che, l'offerta economica, oltre a prevedere oneri aggiuntivi non dovuti, riporta un valore di IRU pari a tre volte quanto rinvenibile nelle citate decisioni dall'Autorità.

A tale riguardo l'istante richiama che il d.lgs. n. 33/2016 è stato introdotto con il preciso intento di semplificare e agevolare lo sviluppo della Banda Larga nel nostro paese. Tale decreto contiene norme di favore e di principio che, ad avviso di [omissis], non sono state rispettate dalle controparti.

L'art. 3 comma 6, del Decreto infatti stabilisce che l'equo indennizzo per l'uso dell'infrastruttura viene definito da un apposito organismo che valuti il recupero dei costi: *“Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi”*.

3.2 La posizione di AGSM Verona/AGSM Lighting

Prima memoria di replica

Controdeduzioni in fatto

AGSM Verona fa presente che, in data 9 luglio 2018, [omissis] ha inviato richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 33/2016, alle infrastrutture fisiche di sua proprietà e, specificatamente, ad una tratta lunga circa 1.890 metri dell'infrastruttura elettrica ospitante la rete di illuminazione pubblica, per la posa di un proprio minitubo per il passaggio della fibra ottica. Lo stesso giorno [omissis] ha presentato una separata istanza al Comune di Verona, ai sensi del Codice, per attività di scavo e occupazione di suolo pubblico per una tratta di 182 m.

AGSM Verona ha espresso la preliminare disponibilità a concedere l'accesso alla propria infrastruttura, ferma restando la necessità che [omissis] sottoscrivesse il Regolamento di accesso alle infrastrutture del Gruppo AGSM ed i relativi allegati e accettasse l'offerta economica di AGSM Verona .

Il 17 luglio 2018 [omissis] ha sottoscritto il modulo di accettazione delle Condizioni di accesso comprensive anche del Regolamento tecnico e delle Norme tecniche d'accesso. AGSM Verona precisa che il suddetto Regolamento tecnico contiene già, alle pagine 25 e seguenti, un listino con l'indicazione puntuale dei corrispettivi dovuti dall'operatore per l'accesso alle proprie infrastrutture.

[omissis], non appena ricevuta l'offerta economica ne ha lamentato la mancata rispondenza alla normativa applicabile e si è rifiutata di sottoscriverla.

Il 30 luglio 2018, nonostante non avesse ancora accettato l'offerta economica, e quindi non si fosse completato a detta della resistente l'iter di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 33/2016, [omissis] ha inviato al Comune di Verona la comunicazione di inizio lavori, esprimendo l'intenzione di posare il proprio materiale nelle infrastrutture di AGSM.

AGSM Verona/AGSM Lighting evidenziano che altri operatori di rete hanno chiesto ed ottenuto l'accesso a circa 300 km di infrastrutture di AGSM a Verona, accettando ed onorando il medesimo Regolamento tecnico e pagando senza riserve i relativi corrispettivi.

Controdeduzioni in diritto:

- ***Inammissibilità dell'istanza di [omissis]***

Ai sensi dell'art. 13, co. 1, *lett. b)*, del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, l'istanza che dà inizio al procedimento deve indicare, a pena di inammissibilità, *“la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale”*. Secondo le società convenute, il ricorso presentato da [omissis] non reca in alcuna sua parte l'indicazione, prescritta dalla norma sopracitata, dell'organo rappresentante rispettivamente di AGSM Verona e AGSM Lighting. Conseguentemente, l'istanza è da considerarsi inammissibile per difetto di un requisito essenziale.

Un altro profilo di inammissibilità riguarderebbe la mancata indicazione nel ricorso e nella procura avversaria, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *lett. a)*², del Regolamento, *dell'organo che ha la legale rappresentanza di [omissis]*, essendo indicato soltanto il nominativo della persona fisica senza che ne siano specificati i relativi poteri e qualità.

Infine, la procura rilasciata da [omissis] non attribuisce, come previsto dall'art. 18³ del Regolamento, anche il potere di transigere, né è accompagnata dal documento di

² La denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto.

³ Le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita anche con scrittura privata autenticata o con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.

identità del delegante⁴. Nemmeno la procura soddisferebbe il requisito di specialità, posto che in essa non si fa nessuna menzione al procedimento davanti all’Autorità. L’iniziativa di [omissis] sarebbe, anche per tale ragione, inammissibile e improcedibile.

In secondo luogo, aggiunge AGSM, va considerato che l’art. 9 del decreto legislativo n. 33/2016 riconosce l’Autorità come l’organismo preposto alla risoluzione delle controversie tra operatori sull’accesso all’infrastruttura fisica esistente.

Tuttavia, [omissis] ha espressamente sottoscritto ed accettato tutte le condizioni di accesso all’infrastruttura elettrica di AGSM Verona, incluso il Regolamento tecnico, salvo poi contestare un’offerta economica che altro non è che l’applicazione puntuale al caso concreto delle previsioni del predetto regolamento (tanto che la congruità dell’offerta economica con il listino di cui al Regolamento tecnico non è mai stata contestata da [omissis], né avrebbe potuto esserlo: per avere piena consapevolezza dell’importo dovuto per l’occupazione delle infrastrutture bastava, infatti, una semplice moltiplicazione tra i prezzi esposti nel listino e la lunghezza del cavo di cui si chiedeva l’occupazione per calcolare l’importo base, al quale poi aggiungere gli oneri fissi sempre previsti dal regolamento).

Secondo AGSM, lo strumento di risoluzione delle controversie davanti all’Autorità non può che avere per oggetto le situazioni in cui tra le parti non sia stato raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di accesso. Nel caso di specie, invece, tale accordo era stato raggiunto mediante l’accettazione, da parte di [omissis], del Regolamento tecnico, i cui contenuti sono stati applicati e recepiti nell’offerta.

Ad avviso di AGSM, [omissis], pertanto, avrebbe dovuto rivolgersi all’Autorità prima di accettare detto Regolamento. Ne consegue, in primo luogo, che la condotta di [omissis] è non solo contraddittoria, ma anche abusiva, secondo i principi del venire *contra factum proprium*, nella misura in cui la società, dapprima ha accettato le condizioni economiche proposte dalle ricorrenti e, quindi, ne ha contestato l’applicazione per ragioni che avrebbe potuto (e dovuto) fare valere prima dell’accettazione.

In secondo luogo, non sussistendo controversia sulle condizioni di accesso, in quanto già accettate da [omissis], ma solo sulla loro applicazione al caso specifico, AGSM ritiene che l’Autorità non abbia il potere di intervenire su determinazioni tra privati (aventi per oggetto tali condizioni) che si sono già perfezionate. Ne discenderebbe, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità e improcedibilità dell’istanza, oltre che l’incompetenza dell’Autorità sulla stessa.

L’incompetenza discenderebbe, secondo AGSM, anche da un ulteriore motivo.

L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2016 prevede che l’Autorità intervenga a risolvere le controversie determinate da un rifiuto a concedere l’utilizzo dell’infrastruttura, mentre nel caso di specie tale rifiuto non c’è stato.

⁴ L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal rappresentante legale, ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

- ***Infondatezza dell'istanza di [omissis]: quanto ai corrispettivi per controllo lavori e caricamento documentazione as-built***

AGSM Verona/AGSM Lighting contestano la fondatezza nel merito delle domande di [omissis] per le ragioni che seguono.

Sull'asserita violazione all'art. 93 del Codice [omissis] precisa che la norma, rivolta a Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province e Comuni, “*deve trovare applicazione anche ai gestori di impianti pubblici come AGSM*”.

Le resistenti, contrariamente a quanto asserito da controparte, ritengono che l'art. 93 suddetto non trova applicazione nel caso di specie, ove l'infrastruttura fisica cui [omissis] ha richiesto di accedere non è un impianto pubblico, ma è di proprietà di AGSM Verona S.p.A.

Inoltre, la stessa Autorità ha precisato, nella delibera n. 60/19/CIR, che tale previsione si applica nel caso di richiesta di permesso ad installare reti di comunicazione elettronica mediante scavo, ma non rileva con riferimento alla determinazione del corrispettivo di accesso all'infrastruttura fisica esistente.

Tanto premesso, le argomentazioni di [omissis] debbono essere, secondo AGSM, rigettate.

- ***Infondatezza dell'istanza di [omissis]: sulla quantificazione dell'IRU***

Con riferimento alla misura dell'IRU, che [omissis] indica pari ad 10,81 €/m euro, ad avviso di AGSM va precisato quanto segue.

[omissis], mediante il richiamo alle delibere n. 88/17/CIR e n. 131/17/CIR (TIM-e-distribuzione), invoca l'applicazione di condizioni economiche che non sono applicabili ad AGSM Verona. Infatti, in tali delibere l'Autorità, lungi dallo stabilire parametri validi per tutti i gestori e operatori (insussistenti nella normativa vigente), si è occupata di casi specifici che non presentano alcuna analogia con quello oggetto del presente procedimento. Le delibere in esame coinvolgono soggetti in posizione dominante a livello nazionale nei rispettivi mercati, che consente loro di applicare costi unitari (€/km) più bassi nella realizzazione e gestione di qualsiasi infrastruttura. Questo fatto, da un punto di vista meramente economico, evidentemente giustifica costi diversi per la messa in disponibilità delle infrastrutture. Invocando l'applicazione dei parametri economici stabiliti da tali delibere, pertanto, [omissis] vorrebbe costringere AGSM Verona e AGSM Lighting, che non sono invece soggetti in posizione dominante, ad applicare condizioni economiche per esse insostenibili.

Inoltre, va considerato che la concessione rilasciata dal Comune di Verona ad AGSM Lighting per la gestione del servizio di illuminazione pubblica impone a quest'ultima il rispetto di un livello minimo di servizio (in termini di tempi massimi per la risoluzione dei guasti, tempi massimi per la gestione delle richieste di terzi per lo spostamento di linee/pali della luce, ecc.), pena, in difetto, l'applicazione di penali. È dunque evidente che la presenza di un operatore terzo nell'infrastruttura della rete di illuminazione pubblica comporta non solo costi ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti in caso

di accesso ad un'infrastruttura, ma addirittura un potenziale danno qualora tale presenza comprometta il rispetto del livello minimo di servizio sopra descritto.

Il calcolo di [omissis] sarebbe, secondo AGSM, approssimativo e scorretto, in quanto include, nell'IRU, anche i "costi aggiuntivi" che essa stessa individua come estranei all'IRU, vale a dire i corrispettivi per *Controllo lavori in corso d'opera* e per il *Caricamento della documentazione As-built*.

Ciò detto, AGSM Verona/AGSM Lighting ritengono utile chiarire le modalità con cui le stesse hanno calcolato l'IRU, in modo da evidenziare l'assoluta correttezza e trasparenza della loro condotta. AGSM Verona/AGSM Lighting hanno depositato un documento che descrive il calcolo dell'IRU. In tale documento questa è calcolata a partire dal valore dei costi di canalizzazione (pari a 94,2 €/m), valore che viene poi ridotto mediante l'applicazione di tre coefficienti:

- (i) la durata dell'accesso all'infrastruttura (15) rispetto alla vita utile della medesima (50 anni, con un coefficiente di riduzione pari a $15/50 = 30\%$);
- (ii) il coefficiente medio di co-uso (46%), pari alla media ponderata del coefficiente di co-uso al 50% (applicabile nel 75% dei casi, ove l'infrastruttura non ospita servizi ulteriori rispetto a quello di AGSM) e del coefficiente di co-uso al 33% (applicabile nel 25% dei casi, ove l'infrastruttura ospita già due servizi del gruppo AGSM);
- (iii) la percentuale di infrastruttura non già remunerata dalle tariffe elettriche (42,6%, risultante dal rapporto fra la somma delle lunghezze delle Reti TLC e IP diviso per la somma delle lunghezze di tutte le Reti TLC, IP e EE).

Quest'ultima operazione consente di escludere dalla quota CAPEX i costi di realizzazione dell'infrastruttura ospitante la Rete EE, già remunerati dalle tariffe elettriche, in modo da evitare, da un lato, la doppia imposizione di una medesima voce di costo e di applicare, dall'altro lato, condizioni economiche uniformi a tutti gli operatori di rete, a prescindere dall'infrastruttura di AGSM cui chiedono di accedere.

Ciò premesso, AGSM chiarisce che l'IRU consiste nella somma di 2 voci:

- (i) la quota CAPEX, che riguarda gli investimenti infrastrutturali per realizzare la rete e che è conteggiata solo per le Reti IP e TLC, mentre per la Rete EE è già recuperata tramite le tariffe elettriche; e
- (ii) la quota OPEX, che comprende i costi operativi addizionali conseguenti alla presenza dei minitubi nell'infrastruttura ed è conteggiata per tutte le reti.

La quota CAPEX è calcolata moltiplicando il costo di investimento per le canalizzazioni (pari a 94,2 €/m) per i tre coefficienti riduttivi indicati prima ($30\% \times 46\% \times 42,6\%$), con il risultato, in caso di IRU a 15 anni, che la quota complessiva da applicarsi è pari solamente al 5,8% del costo di canalizzazione, cioè 5,5 €/m. L'importo così ottenuto (5,5 €/m) è suddiviso tra i vari minitubi di fibra ottica che potrebbero essere posati: al primo minitubo, che determina di fatto il "co-uso" dell'infrastruttura, viene

applicato un costo CAPEX di 4 €/m, mentre ai successivi vengono applicati 0,4 €/m ciascuno.

La quota OPEX consiste nella somma di una quota annua fissa (pari all'1% del CAPEX, 0,43 euro/m/anno) e di una quota di "disturbo" volta a coprire

- (i) il maggior costo dovuto al fatto che i minitubi, occupando le canalizzazioni già esistenti, rendono impossibile usarle, e
- (ii) il sovrapprezzo applicato dalle ditte posatrici per la posa di cavi in tubi non vuoti.

Il disturbo complessivo, calcolato sulla lunghezza delle canalizzazioni movimentate in media ogni anno e diviso per la lunghezza totale delle canalizzazioni interrato, per le reti IP e TLC, è pari a 0,07 €/m/anno mentre per le reti EE è pari a 0,125 €/m/anno.

In virtù dei calcoli sopra descritti e dettagliati nel procedimento, l'IRU dovuta per l'accesso per 15 anni alla rete di illuminazione pubblica (IP) è pari ad 4 €/m per il primo minitubo, oltre alla componente Opex annuale di 0,5 €/m/anno (0,43+0,07 euro/m/anno).

Le controparti concludono, pertanto, richiedendo il rigetto della domanda di [omissis] in quanto illegittima ed infondata.

- ***l'illegittimo accesso di [omissis] all'infrastruttura di AGSM Verona/AGSM Lighting***

Secondo AGSM, [omissis] ha avviato, ma mai concluso, l'iter di accesso all'infrastruttura di proprietà di AGSM Verona, avendo contestato la relativa offerta economica.

Nonostante ciò ha occupato l'infrastruttura di quest'ultima, peraltro con 3 minitubi, quando la precedente richiesta ne guardava uno soltanto.

Una volta scoperta e diffidata a rimuovere i propri minitubi, [omissis] non ha mostrato la minima intenzione a porre rimedio alla propria illegittima condotta, e ha ripreso l'argomento dell'asserita incongruità dell'offerta economica di AGSM Verona per rivolgersi all'Autorità.

Tale comportamento, che le controparti segnalano all'Autorità, oltre che contrario al Decreto ed alle norme del Codice civile, ha comportato, e continua a comportare, un danno per AGSM, con riserva di agire nelle sedi competenti per trovare ristoro al pregiudizio subito.

AGSM Verona/AGSM Lighting concludono perché l'Autorità accerti e dichiari l'inammissibilità dell'istanza di [omissis] e/o l'incompetenza dell'Autorità e conseguentemente rigetti la domanda di [omissis], per tutto quanto sopra esposto ed in ogni caso condanni [omissis] al pagamento delle spese, diritti, onorari e oneri accessori del presente procedimento.

3.3 La memoria di replica di [omissis]

Sull'eccezione di inammissibilità dell'istanza sollevata da AGSM Verona/AGSM Lighting

La società istante ritiene che il ricorso presentato da [omissis] identifichi correttamente i soggetti ai quali è rivolto, tant'è che sia AGSM Verona che AGSM Lighting si sono regolarmente costituite nel presente contenzioso a mezzo di procuratore.

L'eccezione dovrà, pertanto, essere rigettata. Tanto più che la costituzione in giudizio del legale rappresentante delle società, a mezzo di procuratore, che ha affrontato anche il merito della questione, ha sanato l'eventuale carenza del ricorso introduttivo.

Nel caso di specie l'istanza ha raggiunto il proprio scopo sia perché l'Autorità ha convocato le Parti per l'udienza, concedendo i termini per la costituzione delle società convenute, sia perché le società convenute si sono validamente costituite entrambe ed entrambe hanno preso posizione sul merito.

L'eccezione preliminare è da respingere.

Sull'eccezione di illegittimità dell'istanza per avere [omissis] accettato il Regolamento economico.

[omissis] ritiene che l'eccezione sollevata circa la sottoscrizione delle Condizioni di accesso e del relativo Regolamento e la conseguente impossibilità di ricorrere all'Autorità vada rigettata. [omissis], ha accettato le Condizioni e il Regolamento di accesso ma non le condizioni economiche proposte da AGSM Verona nell'offerta economica.

L'accettazione delle Condizioni e del Regolamento è avvenuta restituendo un generico modulo di accettazione.

[omissis] ritiene che la sottoscrizione di un modulo assolutamente generico, posto quale “*condicio sine qua non*”, non possa essere considerato accettazione incondizionata di tutte le condizioni - anche quelle vessatorie e contrarie alla legge (come nel caso di specie). Le condizioni economiche sarebbero state valide se l'accettazione del regolamento avesse richiamato gli articoli specifici e vi fosse stata la doppia sottoscrizione - cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

In conclusione, nessun accordo è intervenuto tra le Parti e ciò spiega il motivo per cui [omissis] ha inviato istanza all'Autorità.

Il fatto che nessun accordo sia stato raggiunto tra le Parti è provato anche dalla richiesta di AGSM Verona a [omissis] di rimuovere tutta la propria infrastruttura a distanza di un anno.

Sul corrispettivo per controllo lavori e caricamento dati as-built

[omissis] ritiene che i “costi aggiuntivi” esposti dalle convenute a [omissis] dovranno essere valutati anch'essi dall'Autorità e sommati al costo dell'IRU per giungere ad un costo complessivo.

[omissis], inoltre, insiste sul fatto che l'art. 93 del Codice può, per analogia, essere applicato al caso di specie rivestendo AGSM Verona/AGSM Lighting il ruolo di "concessionaria" del Comune di Verona che, pertanto, ben può essere assimilata ad un Ente con finalità pubbliche.

Sul valore dell'IRU

L'istante ribadisce che i casi di decisione richiamati riguardano proprio proprietari/gestori di linee elettriche, e-distribuzione, che avevano chiesto costi troppo elevati all'operatore per l'accesso alle infrastrutture e, pertanto, potranno essere utilizzati come parametro per valutare se le richieste delle controparti siano o meno legittime.

Nel merito dei conteggi [omissis] rileva che, stante la carenza della documentazione allegata dalla resistente, non è dato capire se i conteggi effettuati dalle convenute siano effettivamente corretti con riserva di valutarli nel corso del procedimento laddove venga integrata la documentazione essenziale.

3.4 La replica di AGSM Verona/AGSM Lighting alla seconda memoria di [omissis]

Sull'inammissibilità dell'istanza per avere [omissis] accettato il Regolamento tecnico-economico

AGSM Verona/AGSM Lighting ribadiscono l'inammissibilità del ricorso e l'incompetenza dell'Autorità, per l'insussistenza di una controversia tra le Parti ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 33/2016, in quanto AGSM Verona ha concesso l'accesso all'infrastruttura e [omissis] ha accettato le relative condizioni, anche economiche.

In relazione alle asserite clausole contenute nel Regolamento tecnico-economico che sarebbero da considerarsi vessatorie e prive della specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice civile, AGSM ritiene che l'Autorità non sia competente ad entrare nel merito di tale contestazione, di natura civilistica.

Pertanto, in assenza di una statuizione del giudice civile che ne dichiari la fondatezza, ai fini del presente procedimento, l'Autorità non potrà che constatare che [omissis] ha già accettato le condizioni di accesso.

AGSM ritiene che detta eccezione è anche infondata e pretestuosa, posto che nell'elenco tassativo delle clausole c.d. vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, Codice civile, non figurano quelle che stabiliscono le condizioni economiche del contratto, né, tantomeno, quelle che esplicitano i criteri di calcolo del prezzo. Non si tratta, in altri termini, di previsioni che debbono essere espressamente accettate per iscritto.

AGSM, in relazione alla considerazione di [omissis] laddove sostiene che AGSM Verona/AGSM Lighting siano soggetti in posizione dominante, capaci di "impedire lo sviluppo della banda ultralarga", fa presente che nell'area oggetto della presente controversia sono posate anche infrastrutture di Telecom Italia, cui [omissis] avrebbe potuto rivolgersi in alternativa.

In relazione al fatto che [omissis] consideri un rifiuto all'accesso il fatto che AGSM Verona, una volta riscontrato che [omissis] pur essendosi rifiutata di riconoscere ad AGSM i corrispettivi richiesti, aveva comunque posato i propri cavi, ne abbia chiesto la rimozione, ritiene che tale condotta rappresenti il legittimo esercizio dei propri diritti. Inoltre, sarebbe questione estranea alla competenza di questa Autorità.

Sull'infondatezza dell'istanza di [omissis]: calcolo del corrispettivo

AGSM ribadisce in primo luogo la non applicabilità dell'art. 93 del Codice al caso in esame atteso che, lo stesso si applica soltanto ai casi di richiesta di permesso ad installare reti di comunicazione elettronica mediante scavo.

AGSM, inoltre, ritiene che [omissis] non abbia dimostrato per quale ragione i prezzi sarebbero eccessivi.

Ritiene strumentale l'affermazione di non riuscire ad apprezzare i costi applicati da AGSM Verona/AGSM Lighting, perché *“mancando la convenzione con il Comune non è dato sapere se parte delle reti siano state realizzate dal Comune di Verona e, pertanto, già pagate dai cittadini”*.

AGSM ritiene che [omissis], che ha accettato e riconosciuto il regolamento, era a conoscenza del fatto che i corrispettivi sono stati calcolati, come precisato nel par. 5.5 del Regolamento tecnico-economico, *“considerando gli investimenti sostenuti da AGSM solamente per le canalizzazioni TLC e IP (i cavidotti dedicati all'energia elettrica non sono stati presi in considerazione in quanto il relativo investimento è coperto dalla remunerazione tariffaria), in relazione alla durata dell'IRU rispetto alla vita utile del cespite e alla quota di occupazione stimata a regime da parte dei diversi servizi. Il valore risultante è stato attribuito alla lunghezza complessiva delle reti EE, IP e TLC, gestite da AGSM. Questo con il duplice scopo di: a) Applicare un prezzo equo e non discriminatorio ai diversi futuri operatori richiedenti accesso alle infrastrutture del gruppo AGSM, indipendentemente dall'ordine della richiesta e quindi dal cavidotto della polifera cui è consentito l'accesso; b) Non creare un differenziale economico fra l'utilizzo di una infrastruttura ed un'altra e favorire così una allocazione tecnicamente più razionale dell'infrastruttura in fibra (privilegiando ad esempio nei casi di compresenza sul medesimo asse stradale l'utilizzo dei cavidotti dedicati ad IP/TLC rispetto a quelli occupati da linee EE BT o MT)”*.

Secondo AGSM, non è chiaro quale documentazione, secondo [omissis], dovrebbe produrre *“per capire se i conteggi effettuati dalle convenute siano effettivamente corretti”*. L'art. 5 del Regolamento tecnico-economico) contiene una serie di listini che indicano già dettagliatamente i corrispettivi dovuti dall'operatore, e precisamente, per l'accesso all'infrastruttura IP per la posa di un minitubo per una durata di 15 anni (cioè quello richiesto da [omissis]), esso prevede:

- (i) Corrispettivo per la costituzione dell'IRU: componente A) 4,0 €/m per il primo minitubo + componente C) 0,5 €/m/anno per tratta IP o TLC (p. 29 del regolamento);

- (ii) Corrispettivo per il controllo lavori in corso d'opera: 0,62 €/m (p. 30 del regolamento);
- (iii) Corrispettivo per l'aggiornamento degli archivi tecnici con dati As-built: 40 €/ richiesta + 0,2 €/m, con la specificazione che “il corrispettivo tiene conto anche della necessità di mantenere negli anni l’informazione archiviata in GIS, anche e soprattutto ai fini di una corretta computazione dell’IRU” (p. 31 del regolamento).

Moltiplicando i prezzi sopra esposti per la lunghezza del cavidotto di cui chiedeva l’occupazione (1890m), [omissis] avrebbe potuto calcolare *ex ante* il prezzo di accesso:

- (i) Corrispettivo per la costituzione dell'IRU: (componente A: 4,0 € x 1890m = 7.560 €) + (componente C: 0,5 € x 1890m = 945 €/anno, di cui, come precisato nell’offerta Economica, era stato convenuto il versamento in unica soluzione attualizzata al tasso del 3%, pari a 11.281 €, in alternativa al pagamento di un canone annuo);
- (ii) Corrispettivo per il controllo lavori in corso d'opera: 0,62 € x 1890m = 1.172 €;
- (iii) Corrispettivo per l'aggiornamento degli archivi tecnici con dati As-built: 40 € + (0,2 € x 1890m = 378 €) = 418 €.

AGSM evidenzia che i conteggi contenuti nell’offerta economica corrispondano a quanto stabilito dal Regolamento tecnico-economico che non è mai stato contestato da [omissis].

Secondo AGSM, [omissis], in ultima analisi, non offre alcun elemento per suffragare la contestata non congruità e discriminatorietà dell’offerta economica rispetto ad indimostrati valori di mercato ovvero alla normativa in materia; all’opposto AGSM Verona/AGSM Lighting hanno già messo a disposizione di altri operatori lunghe tratte di infrastrutture applicando i parametri economici sopra esposti, senza incontrare alcuna contestazione.

A dimostrazione di ciò le controparti hanno depositato l’accettazione delle Condizioni generali di accesso alle infrastrutture di AGSM Verona di Open Fiber, che ha posato i propri minitubi su una tratta di oltre 300 km, ed il relativo comunicato stampa del 21.11.20181, ed infine l’accettazione delle condizioni generali di accesso alle infrastrutture di AGSM Verona di E-via, che ha effettuato l’accesso all’infrastruttura di AGSM per una breve tratta (315 m).

Sull’illegittimo accesso di [omissis] all’infrastruttura di AGSM Verona/AGSM Lighting

AGSM ribadisce che [omissis] ha presentato due separate istanze a differenti destinatari: un iter riguarda l’accesso alle infrastrutture di AGSM Verona ai sensi dell’art. 3 del Decreto per una tratta di 1890 m; l’altro riguarda esclusivamente le attività di scavo e occupazione del suolo del Comune di Verona ai sensi dell’art. 88 del Codice per una tratta di 182 m.

L'autorizzazione del Comune a scavare non legittimava *ex se* [omissis] ad occupare l'infrastruttura di AGSM Verona. Le operazioni di scavo erano state realizzate su strada pubblica e autorizzate dal Comune di Verona in un procedimento del tutto disgiunto e indipendente da quello di accesso alle infrastrutture delle controparti.

4 Valutazioni dell'Autorità

4.1 Eccezioni

In relazione all'eccezione sollevata dalle controparti, ai sensi dell'art. 13, co. 1, *lett. b)* del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, secondo cui l'istanza che dà inizio al procedimento deve indicare, a pena di inammissibilità, *“la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale”*, si rileva quanto segue.

Il ricorso presentato da [omissis], pur non recando nel modo in cui il Regolamento espressamente richiede, ossia nell'introduzione dell'istanza, le suddette indicazioni, individua sia nella descrizione della vicenda che nella documentazione allegata chiaramente i soggetti nei cui confronti è rivolta l'istanza.

Sia AGSM Verona che AGSM Lighting si sono, infatti, regolarmente costituite nel contenzioso a mezzo di procuratore.

Pertanto, la costituzione in giudizio del legale rappresentante delle società AGSM Verona ed AGSM Lighting, a mezzo di procuratore, ha sanato anche un'eventuale carenza del ricorso introduttivo. Giurisprudenza consolidata ha chiarito che, se un atto ha raggiunto lo scopo per il quale è stato notificato, è da considerarsi valido ed efficace.

Tale eccezione va pertanto respinta.

Circa il secondo profilo di inammissibilità, che riguarda la mancata indicazione nel ricorso e nella procura avversaria, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *lett. a)*, del Regolamento, della *“denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto”*, si rappresenta quanto segue

L'istanza introduttiva di [omissis] presenta l'indicazione della società, del suo legale rappresentante (*La società [omissis], P.IVA [omissis], in persona del suo rappresentante legale pro tempore [omissis]*), ed è sottoscritta da un procuratore, come da procura allegata e sottoscritta dal rappresentante legale. A completamento si osserva che la carta di identità del legale rappresentante è stata depositata da [omissis] nel procedimento. Per cui anche tale eccezione non si ritiene possa essere accolta.

Con riferimento all'eccezione di AGSM secondo cui, la procura rilasciata da [omissis] all'avvocato difensore difetta dei requisiti previsti dall'art. 18 del Regolamento, laddove indica che *“le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia”*, non essendo

corredata dall'indicazione del potere di transigere, né accompagnata dal documento di identità del delegante, si rappresenta che, all'udienza del 15 aprile 2020, è comparso il legale rappresentante di [omissis] (oltre al suo procuratore) che ha proceduto alla sottoscrizione del verbale medesimo.

Con la terza eccezione di ammissibilità AGSM evidenzia che il procedimento non ha ad oggetto il rifiuto dell'accesso ma solo le condizioni economiche che erano state, ad ogni buon fine, accettate da [omissis]. Per tale ragione l'Autorità sarebbe incompetente non essendoci il presupposto per l'avvio di una controversia ai sensi del d.lgs. n. 33/2016. Semmai la lite avrebbe carattere civilistico per inadempimento contrattuale. A tale riguardo si rappresenta quanto segue.

Nel corso del procedimento si è chiarito che AGSM Verona è proprietaria di tre infrastrutture che ospitano altrettante reti, gestite da soggetti diversi: la rete di energia elettrica a media e bassa tensione ("Rete EE") gestita da Megareti S.p.A. (altra società del Gruppo AGSM Verona S.p.A.), la rete di illuminazione pubblica ("Rete IP") e la rete di telecomunicazioni ("Rete TLC"), gestite entrambe da AGSM Lighting, che in minima parte è anche proprietaria dell'infrastruttura che ospita la Rete TLC. Con riferimento alle infrastrutture fisiche oggetto di richiesta di accesso da parte di [omissis] (quelle che ospitano la Rete IP), quindi AGSM Verona è il soggetto proprietario, mentre AGSM Lighting è concessionaria (e quindi soggetto gestore) del servizio di illuminazione nel Comune di Verona.

Ciò detto si rileva, preliminarmente, che AGSM Verona/AGSM Lighting non hanno rifiutato di concedere l'accesso e quindi non si è verificato in concreto uno dei casi espressi di rifiuto previsti dal succitato comma 4 dell'articolo 3 del Decreto. Tuttavia, la lite riguarda le condizioni economiche, fattispecie per cui, ai sensi del Decreto, una delle parti può invocare la decisione dell'Autorità (art. 9 del Decreto). L'Autorità ha avuto, infatti, modo di definire controversie per l'accesso alle infrastrutture che riguardavano le condizioni economiche, come nella decisione della controversia tra Telecom Italia ed e-distribuzione (delibere n. 88/17/CIR, n. 131/17/CIR e n. 162/17/CIR, o tra Telecom Italia ed il comune di Fiumefreddo di cui alla delibera n. 60/19/CIR)

Quanto all'asserito fatto secondo cui tra [omissis] ed AGSM Verona vi sarebbe un contratto concluso, con ciò venendo meno la competenza dell'Autorità si rappresenta quanto segue.

In termini fattuali nel corso del procedimento è risultato che, in data 9 luglio 2018, [omissis] ha inviato ad AGSM Verona richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 33/2016, alle infrastrutture fisiche di sua proprietà, e specificatamente ad una tratta lunga circa 1.890 m dell'infrastruttura elettrica ospitante la Rete IP, per la posa di un proprio minitubo per il passaggio della fibra ottica.

In medesima data, AGSM Verona ha espresso la preliminare disponibilità a concedere l'accesso alla propria infrastruttura, ferma restando la necessità che [omissis] (i) sottoscrivesse il regolamento di accesso alle infrastrutture elettriche del gruppo AGSM e i relativi allegati ed (ii) accettasse l'offerta economica di AGSM.

Il 17 luglio 2018 [omissis] ha sottoscritto, dandone comunicazione ad AGSM Verona, il modulo di accettazione delle "Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura

elettrica del Gruppo AGSM”, comprensive anche del “Regolamento tecnico di accesso all’Infrastruttura elettrica” e delle “Norme tecniche d’accesso all’Infrastruttura elettrica”. Agli atti del procedimento è stato depositato dalla società istante il “Modulo di Accettazione del Regolamento di Accesso alle Infrastrutture elettriche del gruppo AGSM”, in cui il procuratore di [omissis] dichiara, e sottoscrive: “Tutto ciò premesso dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni generali di accesso all’Infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM”, comprensive anche del “Regolamento tecnico di accesso all’Infrastruttura elettrica” e delle “Norme tecniche d’accesso all’Infrastruttura elettrica”.

In data 23 luglio 2018, AGSM Verona ha trasmesso a [omissis] l’offerta economica per l’accesso alle proprie infrastrutture, redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento tecnico-economico sottoscritto da [omissis] (tale circostanza non oggetto di contestazione da parte di [omissis]).

Nonostante ciò, quest’ultima, ricevuta l’offerta Economica, si è rifiutata di sottoscriverla⁵.

Chiarito quanto sopra, l’Autorità ha verificato che, in base a quanto previsto dal Regolamento di accesso alle infrastrutture in questione, l’avvio dell’iter preliminare alla posa dei cavi ottici, incluso la formalizzazione e accettazione dell’offerta economica, prevede che il richiedente l’accesso invii un modulo di accettazione delle Condizioni Economiche e del Regolamento di accesso. Il regolamento generale di accesso riporta che: *“Le presenti Condizioni generali sono efficaci dal momento dell’accettazione; l’accettazione deve essere inviata prima della richiesta inerente le presenti condizioni generali”*. AGSM Verona, sempre in base al Regolamento di accesso, *dopo aver effettuato le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, comunica all’Operatore l’esito delle stesse*.

A seguito dell’accettazione è stata inviata a [omissis], come previsto dallo stesso Regolamento tecnico ed economico, l’offerta economica per l’utilizzo delle canalizzazioni dell’illuminazione pubblica di interesse di [omissis] per le tratte indicate.

[omissis], non ha accettato la proposta economica e, con propria istanza, ha lamentato l’incongruità delle condizioni economiche di utilizzo dell’infrastruttura, richiedendo l’intervento dell’Autorità.

La questione formale che si presenta, ai fini dell’ammissibilità della domanda, è quella di capire se la prima accettazione delle Condizioni del Regolamento tecnico-

⁵ Il 30.07.2018, una settimana dopo il ricevimento dell’Offerta Economica, nonostante ancora non l’avesse accettata, [omissis] ha inviato al Comune di Verona la comunicazione di inizio lavori, esprimendo l’intenzione di posare il proprio materiale nelle infrastrutture di AGSM Verona a partire dal 02.08.2018. Subito dopo, il 31.07.2018, AGSM Verona ha inviato a [omissis] una diffida dall’accedere alle proprie infrastrutture, essendo ancora pendente l’accettazione dell’Offerta Economica.

A quanto allegato, nell’ottobre 2019 AGSM Verona e AGSM Lighting hanno scoperto – nell’ambito di un sopralluogo – che [omissis], senza aver compiuto l’iter previsto, ha sotto-equipaggiato la tratta oggetto delle precedenti trattative, collocandovi mediamente 3 minitubi per il passaggio della fibra ottica. Tale condotta, sarebbe stata immediatamente censurata dalle odierne resistenti, che hanno diffidato controparte (senza successo) a rimuovere i minitubi e ogni altro materiale posto nelle infrastrutture di AGSM.

economico possano considerarsi conclusive dell'accettazione della concreta offerta economica.

In altri termini occorre valutare se l'accettazione da parte dell'istante delle Condizioni generali di accesso e del Regolamento tecnico ed economico di accesso abbia concretizzato ciò che in termini civilistici viene tradizionalmente inteso come "*l'idem placitum consensus*" ovvero quell'accordo – inteso come comune volontà - intervenuto tra le Parti che rappresenta l'elemento essenziale per la formazione del contratto ai sensi dell'articolo 1321 e ss. del Codice civile.

Si tratta in concreto di capire se, atteso che le Condizioni generali e quelle specifiche indicano in maniera puntuale i corrispettivi mediante formule che, una volta inserito il numero di metri dell'infrastruttura da posare, restituiscono il corrispettivo dovuto, ciò è sufficiente a considerare concluso ed efficace il contratto.

A tale riguardo si osserva che il Regolamento di accesso prevede due fasi successive di accettazione, una preliminare delle Condizioni del Regolamento di accesso, una successiva dell'offerta economica.

Infatti, le Condizioni generali prevedono che "*le stesse sono efficaci dal momento dell'accettazione che deve essere inviata prima della richiesta inerente le presenti condizioni generali. AGSM, dopo aver effettuato le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, comunica all'Operatore l'esito delle stesse*".

Per quanto attiene alla procedura di offerta economica lo stesso Regolamento di accesso, nelle Condizioni generali, specifica che: "*L'Operatore di Telecomunicazione, dopo aver ottenuto il riscontro positivo di AGSM in merito alla Certificazione di applicabilità della Progettazione, qualora ritenga di utilizzare*

1. l'Infrastruttura elettrica per la posa della Rete in Fibra Ottica, invia ad AGSM la richiesta di Offerta.

2. Tale richiesta contiene l'indicazione dell'Infrastruttura elettrica interessata, l'indicazione della tipologia di Rete in Fibra Ottica da realizzare e l'eventuale richiesta di messa a disposizione dell'Impianto adatto ad ospitare apparati ottici. La richiesta contiene una tabella con l'indicazione di quanti metri di infrastruttura elettrica viene utilizzata per la posa di un minitubo, quanti metri per la posa di due minitubi, di tre, ecc.

*3. **AGSM invia, salvo casi di forza maggiore, l'Offerta entro la tempistica e con le modalità indicate nel Regolamento tecnico ed economico**".*

Al successivo punto 7 si specifica che l'operatore deve accettare l'offerta.

Quindi [omissis] ha inviato un modulo di accettazione delle Condizioni generali di accesso, conformemente al paragrafo recante "*Accettazione delle Condizioni generali*". Ed infatti nell'oggetto della comunicazione [omissis] riporta "*Modulo di Accettazione del Regolamento di Accesso alle Infrastrutture elettriche del gruppo AGSM*".

[omissis], tuttavia, non ha poi accettato l'offerta economica.

Non si ritiene, pertanto, di poter affermare che vi sia stata la conclusione del contratto. D'altra parte, proprio per tale ragione, AGSM Verona ha diffidato [omissis] affinché rimuovesse i minitubi posati.

Si aggiunga che la stessa AGSM Verona, nella lettera con cui invia l'offerta economica, specifica che attende l'accettazione della stessa prima di autorizzare l'accesso (di seguito il testo della comunicazione).

In conclusione, il contratto non può dirsi concluso, per cui l'Autorità è pienamente competente a dirimere la lite sulle condizioni economiche di accesso. Si ritiene, pertanto, di non poter accogliere neanche questa terza eccezione di inammissibilità.

4.2 Valutazioni sulle condizioni economiche

Passando al merito delle condizioni economiche, per tutto quanto attiene al quadro normativo e regolamentare, si rinvia alla delibera n. 282/20/CIR sezione 5 (così come alle delibere n. 281/20/CIR e n. 60/19/CIR).

Sul merito, nella propria istanza [omissis] ritiene che la condotta del proprietario/gestore dell'infrastruttura si ponga in violazione dell'art. 93 del Codice. A tale riguardo si richiama che le delibere di cui sopra chiariscono che *l'articolo 93 del Codice si riferisce alle opere di scavo per l'installazione di reti di comunicazione e che, nel caso di infrastrutture esistenti (che ci riguarda), il Codice fa genericamente riferimento, in relazione alla fornitura dell'accesso, all'applicazione di un principio di equità e ragionevolezza, che non risulta in contrasto con il principio di recupero dei costi di cui al Decreto.*

Pertanto, il rilievo di [omissis] non si ritiene conferente alla lite in questione.

In aggiunta [omissis] ritiene che l'offerta economica trasmessa da AGSM Verona e calcolata sulla base del regolamento di accesso alle infrastrutture sia illegittima alla luce delle numerose delibere emesse dall'Autorità (cita, in particolare la controversia Telecom Italia- e distribuzione di cui alle delibere n. 88/17/CIR e n.131/17/CIR).

Secondo [omissis], *la richiesta economica, sommate tutte le voci di costo esposte, porta ad un costo IRU di 10,81 Euro/m a fronte di un importo calcolato e dovuto su indicazione di AGCOM di Euro 3,00/m.*

A tale proposito si ritiene che, certamente le decisioni dell'Autorità emanate nell'ambito di altri contenziosi possano costituire un utile riferimento, tenuto conto – tuttavia - delle specifiche situazioni che non possono essere generalizzate. A tale riguardo si ritiene che il richiamo alle suddette decisioni, che riguardano la lite tra Telecom Italia ed e distribuzione, non sia calzante atteso che, in tale situazione, i costi IRU non includono alcuna componente di Capex essendo l'infrastruttura remunerata completamente dalle tariffe elettriche al dettaglio⁶.

Viceversa, nel caso che ci occupa, le tariffe al dettaglio coprono solo una quota parte dei costi di realizzazione della rete. Si ritiene, a tale proposito, più conferente il riferimento ai costi di accesso alle infrastrutture di Telecom Italia, di cui alla delibera n.

⁶ cfr. pag. 75 conclusioni dell'Autorità, delibera n. 88/17/CIR: *“l'Autorità ritiene, sulla base del quadro normativo citato, che in primo luogo il valore dell'IRU riconosciuto ad ED non debba includere alcuna quota a copertura dei CAPEX in quanto già remunerati dalle tariffe elettriche”.*

348/19/CONS, o il caso della controversia tra Telecom Italia stessa e il Comune di Fiumefreddo di cui alla delibera n. 60/19/CIR.

Ciò detto le doglianze di [omissis] riguardano sia l'eccessiva onerosità dell'IRU, sia la legittimità della presenza di due contributi aggiuntivi relativi alla cartografia e al controllo dei lavori.

Sull'IRU

Per quanto attiene alla procedura di offerta economica, lo stesso Regolamento di accesso specifica che:

4. L'Offerta contiene:

- a) il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica, al netto delle Tratte di Adduzione e delle Tratte Verticali;
- b) il corrispettivo per il Controllo lavori in corso d'opera;
- c) il corrispettivo per l'aggiornamento degli archivi tecnici di AGSM;
- d) il corrispettivo per gli interventi di adeguamento sull'Infrastruttura elettrica.

Le Condizioni generali di accesso riportano, al capitolo 4, i corrispettivi. In particolare, i corrispettivi dovuti in base alle Condizioni generali sono, tra gli altri, i seguenti:

- a. un corrispettivo per la fornitura della Cartografia dell'Infrastruttura elettrica, calcolato come indicato nel "*regolamento tecnico-economico di accesso alla infrastruttura elettrica di AGSM*";
- b. un corrispettivo per la costituzione dell'IRU per una durata di 15 o 20 anni, valutato sulla base dell'utilizzo dell'Infrastruttura elettrica oggetto di tale diritto e tenendo conto dell'aggravio della gestione operativa dell'Infrastruttura elettrica conseguente alla presenza della Rete in Fibra Ottica⁷
- c. un corrispettivo per il Controllo lavori in corso d'opera, e dell'attività di verifica finale;
- d. un corrispettivo per l'aggiornamento degli archivi tecnici di AGSM;

⁷ La quota fissa del corrispettivo IRU è stata calcolata considerando gli investimenti sostenuti da Agsm solamente per le canalizzazioni TLC e IP (i cavidotti dedicati all'energia elettrica non sono stati presi in considerazione in quanto il relativo investimento è coperto dalla remunerazione tariffaria), in relazione alla durata dell'IRU rispetto alla vita utile del cespite e alla quota di occupazione stimata a regime da parte dei diversi servizi. Il risultato di tale elaborazione è stato parametrato e attribuito alla lunghezza complessiva delle reti EE, IP e TLC gestite da AGSM, con il duplice scopo di:

- a) Applicare un prezzo equo e non discriminatorio ai diversi futuri operatori richiedenti accesso alle infrastrutture del gruppo AGSM, indipendentemente dall'ordine della richiesta e dal cavidotto della polifera cui è consentito l'accesso
- b) Non creare un differenziale economico fra l'utilizzo di una infrastruttura ed un'altra e favorire così una allocazione tecnicamente più razionale dell'infrastruttura in fibra (privilegiando ad esempio nei casi di compresenza sul medesimo asse stradale l'utilizzo dei cavidotti dedicati ad IP/TLC rispetto a quelli occupati da linee EE BT o MT).

Il Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM specifica a pag. 25 le Condizioni economiche di seguito richiamate:

- Corrispettivo per il controllo lavori in corso d'opera 0,62€/m
- Corrispettivo per l'aggiornamento degli archivi tecnici con dati As-built 40,00 €/richiesta + 0,2 €/m
- Il Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura Elettrica per una durata di 15 anni è il seguente:
 - Per tratte "tipo IP/TLC"
 - A) 4,0 €/m [per primo minitubo]+
 - B) 0,4 €/m [per ciascun minitubo successivo al primo]+
 - C) 0,50 €/m/anno per tratta IP e/o TLC

L'offerta economica inviata a [omissis], allegata dalla stessa società istante a seguito della ricezione del modulo di accettazione prima citato, è la seguente:

a1) Corrispettivi per la Costituzione dell'IRU di durata 15 anni

L'Offerta Economica si riferisce a 1.890 m di canalizzazioni IP, come evidenziato nella planimetria allegata.

La tabella seguente riepiloga il calcolo della costituzione dell'IRU per le infrastrutture sopra descritte, ricordando (come espresso nel Regolamento) che la componente A rappresenta il corrispettivo una tantum per il primo minitubo posato dall'Operatore, la componente B il corrispettivo una tantum calcolato sulla base del numero di minitubi aggiuntivi rispetto al primo.

Tipologia Infrastruttura	Lunghezza (m)	IRU Comp. A €	IRU Comp. B €	IRU Tot una tantum A+B €	IRU Comp. C €/anno
illuminazione Pubblica	1.890	7.560	0	7.560	945

A tale riguardo l'Autorità ha verificato che l'offerta di cui sopra corrisponde esattamente all'applicazione di quanto previsto dal Regolamento tecnico ed economico, una volta inserito nella formula come dato di input la lunghezza della tratta da posare.

a2) Corrispettivi per Controllo lavori in corso d'opera e per il caricamento della Documentazione AS BUILT

Sempre con riferimento ai corrispettivi descritti nel "Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM", vi saranno inoltre fatturati i corrispettivi per le seguenti prestazioni:

Società Emittente	Prestazione	Corrispettivo da Regolamento €/m	Importo (€)
AGSM Verona SpA	caricamento della documentazione As-built	40€ + 0.2€/m	418
AgsM Lighting	Controllo lavori	0.62 €/m	1.172

Anche il suddetto corrispettivo risulta dall'applicazione della formula di cui al Regolamento tecnico ed economico.

A3) Riepilogo Offerta Economica

In definitiva, a valle della vostra accettazione saranno emesse a vostro carico le seguenti fatture:

Società Emittente	Prestazione	Importo (€)
AGSM Verona SpA	IRU "una tantum"	7.560
AGSM Verona SpA	caricamento della documentazione As-built	418
AgsM Lighting	IRU "canone annuo attualizzato al 3%"	11.281
AgsM Lighting	Controllo lavori	1.172

Il gestore/proprietario dell'infrastruttura ha, nel corso del procedimento, dettagliato la modalità di calcolo dell'IRU e dei costi annuali operativi. L'Autorità ritiene che il calcolo svolto sia adeguatamente argomentato e coerente con i principi generali del Decreto.

L'esito del calcolo determina, come detto, un Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura Elettrica per una durata di 15 anni Per tratte "tipo IP/TLC" pari a

- A) 4,0 €/m [per primo minitubo]+
- B) 0,4 €/m [per ciascun minitubo successivo al primo]+
- C) 0,50 €/m/anno per tratta IP e/o TLC

Laddove si attualizzasse in termini di un IRU a 15 anni la componente di costo annuale (Opex), 0,5 euro/m/anno, applicando un tasso di interesse pari al WACC regolamentato (8,77%), si otterrebbe un IRU equivalente di 4,1 euro/m. L'IRU complessivo sarebbe pari a 8,1 Euro anno per il primo minitubo, 4,6 euro/m per i successivi minitubi.

A tale proposito la delibera n. 348/19/CONS ha approvato, per Telecom Italia, un IRU a 15 anni per minitubo che varia in funzione del numero di minitubi:

Infrastrutture civili interrato - IRU 15 anni/minitubo/metro

- 7,11 fino a 2 minitubi,
- 5,81, fino a 3 minitubi,
- 4,91 fino a 4 minitubi,
- 4,26 fino a 5 minitubi

Si osserva quindi che, sebbene per l'acquisto di 1 minitubo, le condizioni fissate dall'analisi di mercato siano di 1 euro inferiori, già nel caso di 2 minitubi quelle di AGSM sono nettamente inferiori (4,0 euro/m contro 7,1 euro/metro).

Nella delibera n. 60/19/CIR l'Autorità ha, altresì, approvato un valore dell'ordine di 7 euro/m per minitubo per un IRU di 15 anni.

Si ritiene, pertanto, che i valori di IRU proposti dal gestore/proprietario siano da considerarsi equi e ragionevoli anche perché orientati ai costi sottostanti.

Si aggiunga che, nel calcolo, il gestore ha correttamente escluso dal compiuto la componente di infrastrutture già remunerate dalle tariffe dell'energia elettrica, come previsto dal Decreto.

Non si ritiene, pertanto, di accogliere la doglianza di [omissis] su tale ultima questione.

Sui contributi aggiuntivi

Si rappresenta infine che sia l'Offerta di riferimento di Telecom Italia che lo stesso Regolamento di accesso di e-distribuzione⁸, approvati dall'Autorità, riportano i costi di caricamento della documentazione As-built e controllo lavori.

Anche su tali ulteriori contributi (di seguito richiamati) non si ritiene di accogliere la richiesta di [omissis] di escluderli, atteso che trattasi di attività svolte dal gestore al fine di fornire l'accesso e, allo stesso tempo, garantire l'integrità delle infrastrutture e dei servizi agli altri clienti.

D'altra parte, i contributi proposti da AGSM Verona e di seguito riportati appaiono in linea con quanto approvato dall'Autorità per il regolamento di accesso di e-distribuzione:

⁸ Cfr. conclusioni dell'Autorità pagg. 78-80 delibera n. 88/17/CIR con riferimento al "Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione" paragrafo 5.8 recante "Corrispettivi il caricamento della documentazione As-built" – e paragrafo 5.6 recante "Corrispettivi per il Controllo lavori in corso d'opera".

a2) Corrispettivi per Controllo lavori in corso d'opera e per il caricamento della Documentazione AS BUILT

Sempre con riferimento ai corrispettivi descritti nel "Regolamento tecnico ed economico di accesso all'infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM", vi saranno inoltre fatturati i corrispettivi per le seguenti prestazioni:

Società Emittente	Prestazione	Corrispettivo da Regolamento €/m	Importo (€)
AGSM Verona SpA	caricamento della documentazione As-built	40€ + 0.2€/m	418
Agsm Lighting	Controllo lavori	0.62 €/m	1.172

laddove il Regolamento tecnico ed economico d'accesso alla infrastruttura elettrica di e-distribuzione riporta alla voce "Corrispettivi per il caricamento della documentazione As-built" il valore economico è 500 euro/Comune e, per quanto invece concerne i "Corrispettivi per il controllo lavori in corso d'opera", il valore economico è 0,62 €/m.

5 Conclusioni

In conclusione, l'Autorità ritiene di rigettare i rilievi di ammissibilità di AGSM Verona/AGSM Lighting ma, allo stesso tempo, dichiarata la competenza dell'Autorità sulla materia del contendere, di rigettare l'istanza di [omissis] nella parte in cui richiede che l'Autorità:

- *Ordini ad AGSM Verona s.p.a. ed ad AGSM LITHING SRL ai sensi dell'Art. 93 d.lgs. 259/2003 ed ai sensi dell'art 3 del D.lgs 33/2016 a rinunciare a tutte le richieste contenute nell'offerta economiche che non riguardino l'IRU, trattandosi questi di costi aggiuntivi non addebitabili ex art. 93 d.lgs 259/2003 ed ex art 3 del d.lgs 33/2016;*
- *Ordinare AGSM Verona s.p.a. ed ad AGSM LITHING SRL l'adeguamento del proprio regolamento per l'accesso alle infrastrutture alla delibera 88/17/CIR e 131/17/CIR con conseguente definizione dell'importo dovuto da [omissis] srl ad € 3,00 €/m.*

avendo l'Autorità verificato il corretto orientamento ai costi dei prezzi di accesso fissati da AGSM Verona nel proprio Regolamento di accesso alle infrastrutture di posa.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. In esito al presente procedimento non sono state accertate, in relazione al “*Regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica del Gruppo AGSM*”, per le ragioni riportate in premessa, violazioni della normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato a [omissis], AGSM Verona S.p.A. ed AGSM Lighting S.r.l. e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso alle Parti.

Roma, 4 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone